

Avv. Nicola Pignatelli
Dottore di ricerca in giustizia costituzionale
Università di Pisa
Via S. Cecilia n. 16 - 56127 PISA
Tel. 050-31.95.155 fax 050-31.57.626
nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it

Ecc. mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

nell'interesse dell'Arch. Enrico Bulciolu (C.F. BLCNRC65P06E625H), nato a Livorno, il 6.9.1965, residente in Livorno, Borgo S. Jacopo n.70, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pignatelli (C.F. PGNNCL79P13A225L; nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it; fax n. 050-3157626) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio legale dell'Avv. Valentina Petri, in Via E. Q. Visconti n. 99, giusta procura a margine del presente ricorso,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica;

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore generale in carica;

nonché nei confronti

del Sig. Francesco Fazzi;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia ed ammissione alla prova orale con riserva,

del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del M.I.U.R.

n. 82 del 24.9.2012, relativo ad un concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui dispone che *"i candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice"* (art. 9, co. 2.), senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica (doc. 1-2);

dell'allegato n. 3 del suddetto Decreto n. 82 del 24.9.2013, nella parte in cui dispone che la suddetta *"prova pratica verte su un tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativo al sotto esposto programma di esame"*, senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica (doc. 1);

della griglia di valutazione della prova pratica per la Classe di Concorso A033- Tecnologia, approvata dalla Commissione giudicatrice del Concorso di cui al DDG n.82 del 24/09/2012 (doc. 6-7);

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Enrico Bulciolu (C.F. BLCNRC65P06E625H) delego l'Avv. Nicola Pignatelli a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di farsi sostituire in udienza, chiamare in causa terzi, eleggere domicilio, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanze, proporre opposizioni e resistere, presentare ricorsi e motivi aggiunti, transigere e conciliare, resistere nelle opposizioni, proporre appello, procedere alla fase esecutiva, sia immobiliare che mobiliare, e quant'altro occorrer possa, con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto. Eleggo domicilio in Roma, in Via E. Quirino Visconti n. 99 presso lo Studio legale dell'Avv. Valentina Petri.

f.to Enrico Bulciolu

È autentica

f.to Avv. Nicola Pignatelli

del provvedimento recante l'elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato in data 19.11.2013 sul sito dell'Ufficio scolastico regionale, nella parte in cui non ammette il ricorrente (doc. 8-9);
nonché, per quanto occorrer possa, della griglia di valutazione delle prove orali, del calendario delle prove orali, dell'avviso a firma del Vice-Direttore generale dell'U.S.R.T. della Toscana del 18.11.2013, del Decreto dell'U.S.R.T. n.12 dell'U.S.R.T. del 7.2.2013, del Decreto dell'U.S.R.T. n. 60 del 15.3.2013 e del Decreto dell'U.S.R.T. n. 133 del 27.5.2013 relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici e comunque di tutti gli atti relativi alla nomina e alle eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione giudicatrice e dei verbali adottati dalla commissione giudicatrice e specificatamente dei verbali di insediamento, di predeterminazione dei criteri valutativi nonché dei verbali relativi alle operazioni di valutazione della prova scritta (di natura pratica) sostenuta dal ricorrente, paventandone sin d'ora la possibile illegittimità, per far valere la quale si riserva di presentare motivi aggiunti, non appena ottenuta la documentazione sin ad ora negata dall'Amministrazione resistente e per la quale si articola, come di seguito, istanza istruttoria;
di ogni altro presupposto e connesso, non cognito al ricorrente;

FATTO

L'odierno ricorrente è un libero professionista con un reddito assai modesto, il quale da tempo si prepara per la procedura concorsuale, bandita con D.D.G. del M.I.U.R. n. 82/2012, in relazione alla classe di insegnamento A033. Tale concorso rappresenta una *chance* fondamentale per lo sviluppo della vita professionale, sociale ed economica del ricorrente.

Tuttavia l'Arch. Bulciolu è stato illegittimamente non ammesso alla prova orale della suddetta procedura concorsuale.

Ad oggi risulta in corso la prova orale. Non è stata quindi ancora approvata e pubblicata la graduatoria definitiva.

I. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva con **decreto della direzione Generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012** (rettificato parzialmente con successivo decreto n. 85 del 8.10.2012) un concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (doc. 1 – 2).

II. Il suddetto bando indicava, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti a cattedra di personale docente, attribuendo ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali la responsabilità dello svolgimento dell'intera procedura (art. 1).

III. La disciplina concorsuale si articolava in una **prova preselettiva** (art. 5), unica per tutti i posti e le classi di concorso, in una o più **prove scritte** ovvero scritto-grafiche (art. 7) e **prove di laboratorio e pratiche** (art. 9), in caso di superamento della preselezione, e quindi, in una **prova orale** (art. 10), in caso di superamento di queste ultime.

IV. Più specificatamente l'art. 7, avente ad oggetto "Prove scritte ovvero scritto-grafiche", disponeva che: *"1. I candidati che superano la prova di cui all'articolo 5 sono ammessi, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.*

2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento.

3. La prova scritta comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti.

5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui all'articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all'articolo 9. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all'articolo 10".

L'art. 9, comma 2 e 3, del bando disponeva che *"I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10".*

V. L'Allegato 3 al bando forniva "avvertenze generali".

VI. L'odierno ricorrente presentava rituale domanda di partecipazione per la **classe di concorso A033-tecnologia (doc. 3)**, superando la prova preselettiva ed essendo così ammesso dapprima alle prove scritte, e successivamente alla **prova pratica** con Decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del 13.7.2013 poi rettificato in data 22.8.2013 (doc. 4 - 5).

VII. In data 23.4.2013 l'Ufficio scolastico regionale rendeva noti a mezzo di pubblicazione telematica i criteri valutativi adottati dalla commissione per la valutazione delle prove scritte previste per questa classe di concorso (doc. 6), **nonché la griglia di valutazione della prova pratica in data 31.7.2013. (doc. 7).**

VIII. In data 5.9.2013, il ricorrente ha sostenuto la **prova pratica della classe di concorso in oggetto, avendo superato con esito positivo le prove precedenti.**

IX. In data 19.11.2013 l'Ufficio scolastico regionale pubblicava sul proprio sito telematico l'elenco degli ammessi alla prova orale (doc. 8), tra i quali non figurava l'odierno ricorrente, nonché il calendario delle prove orali (doc. 9), nonché i criteri valutativi di tale prova (doc. 10)

X. A seguito del provvedimento di non ammissione veniva proposta istanza di accesso agli atti relativi alla valutazione del candidato richiedendo in particolare che gli venissero comunicati i punteggi riportati nella prova scritta e pratica, riservandosi di procedere ad ulteriori accessi (doc. 11).

XI. La Direzione Regionale Toscana comunicava all'indirizzo di posta elettronica personale del ricorrente esclusivamente i punteggi conseguiti nelle varie prove, dalla quale emergeva l'attribuzione del punteggio pari a **24/40 per le prove scritte e di 3/10 in sede di prova pratica** (doc. 11).

XII. L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Direzione Generale, con nota del 12.8.2013 aveva comunicato, infatti, l'irragionevole differimento al termine della rispettiva procedura concorsuale di ogni istanza di accesso agli atti avanzata dai partecipanti alla procedura selettiva, garantendo così la mera conoscenza del punteggio complessivo, rilevato *"l'elevatissimo numero di richieste di accesso formale ed in particolare di richieste copie di elaborati, di verbali e di altri atti relativi alle procedure concorsuali in corso"* e con esso l'esigenza di *"non intralciare e/o ritardare i lavori della Commissione durante l'espletamento delle incombenti prove"* (doc. 12).

XIII. Ad oggi le prove orali risultano in corso, sino al 27 marzo 2014, come da ultimo calendario pubblicato (doc. 9).

XIV. I provvedimenti impugnati si palesano illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sull'illegittimità del Bando (Decreto della Direzione generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012)

I. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, genericità del bando violazione dell'art. 400, 2° comma, del t.u. 297/94. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Con riferimento all'individuazione della tipologia di prove, ed in particola alla specificazione della prova pratica, il bando di concorso risulta assolutamente generico.

Infatti, il citato **bando non ha previsto espressamente in che cosa consista la terza prova "pratica"** prevista per talune classi di concorso, quale è la classe di concorso A033 – tecnologia, cui ha partecipato l'odierno ricorrente, limitandosi a prevedere che: *"i candidati I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7(prove scritte), una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice"* (art. 9, co. 2, del Decreto n. 82 del 24.9.2012), nonché che *"la prova pratica verte su un tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativo al sottoesposto programma di esame"* (allegato 3 del Decreto n. 82 del 24.9.2012).

Una previsione, dunque meramente generica, quella di "prova pratica", la cui definizione è rimessa *in toto* alla libera e discrezionale valutazione delle singole commissioni giudicatrici regionali. Ciò a differenza delle altre prove di esame disciplinate dagli articoli 5 e seguenti del bando di cui in oggetto, *id est* la prova preselettiva, le due prove scritte e quella orale.

Con specifico riferimento alla prima delle menzionate prove l' art. 5, rubricato **"Prova di preselezione"**, prevede che *"ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo.*

2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della

prova. Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

- capacità logiche 18 domande;*
- capacità di comprensione del testo 18 domande;*
- competenze digitali 7 domande;*
- conoscenza della lingua straniera 7 domande.*

3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione.

4. La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date".

Parimenti specifici risultano essere gli articoli seguenti che definiscono le linee guida cui si deve attenere la commissione giudicatrice nella predisposizione e formulazione delle singole prove, prescrizioni integrate peraltro mediante espresso rinvio alle "avvertenze generali" di cui all'allegato 3 del decreto n. 82 del 24 settembre 2012, "prove di esame e relativi programmi" (doc. 1).

Ai sensi dell'articolo 7 del bando di concorso, infatti, le prove scritte-grafiche cui sono ammessi coloro che superano la prova precedente (di cui all'articolo 5) e "consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento".

Per quanto concerne la successiva ed ultima prova di esame, quella orale, "distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per l'ambito disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera".

Ancora, "la prova orale consiste:

a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;

b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).

4. La prova orale della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese" (art. 9 decreto n. 82 del 24 settembre 2012).

La mancata previsione a livello generale, nel bando, delle modalità operative con le quali avrebbe dovuto essere svolta la prova pratica, prevista soltanto per talune classi di concorso, ha comportato che le diverse Regioni, facendo leva sulla mancanza di specificità del bando hanno formulato nella maniera più disparata i quesiti relativi alla suddetta prova pratica.

Orbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, in quanto il bando di concorso, essendo la *lex specialis* della procedura concorsuale, deve recare in maniera esauriente e dettagliata le modalità di partecipazione e i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale al fine di garantire la parcondicio fra i candidati.

Peraltro, l'illogicità del bando di gara, nel prevedere la generica previsione di una prova pratica, senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla modalità di formulazione ed espletamento della stessa, risulta ancor più evidente in considerazione del fatto che lo stesso bando, all'art. 2, prevede dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale molto specifici che richiedono una particolare formazione e/o specializzazione del personale docente ai fini della partecipazione.

Orbene, da quanto detto si evince la contraddittorietà del bando concorsuale che prima suddivide i settori formativi della scuola secondaria in sotto-settori richiedendo il possesso in capo ai candidati di specifici requisiti atti a comprovare la loro specifica professionalità richiesta per le diverse classi di concorso, senza poi definire in modo chiaro ed esaustivo in che cosa consista la prova pratica, prova che costituisce l'effettivo elemento di diversificazione nella valutazione nei singoli settori formativi .

Ai sensi dell'art. 400, 2° comma, Dlgs. n. 297/1994, infatti "*È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei*

licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento".

Pertanto se tale tipologia di prova viene considerata accertamento necessario ai fini della valutazione di idoneità dei candidati, la stessa deve esser definita in modo specifico nel bando, non potendo essere rimessa in toto alla mera discrezionalità delle commissioni giudicatrici a livello regionale, e ciò al fine di garantire la parcondicio fra i candidati per la medesima classe di concorso su tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni il bando è illegittimo *in parte qua*.

In merito all'eventuale eccezione di irricevibilità del gravame, per mancata tempestiva impugnazione del bando, si rileva, sin da ora, che la lesione dell'interesse del ricorrente si è concretizzata all'atto di approvazione delle graduatorie di ammissione alla prova orale, posto che al momento di emanazione del bando esso non era in condizioni di apprezzare l'eventuale lesività della disposizione che rimette totalmente alla discrezionalità delle Commissioni giudicatrici la previsione, la formulazione e la valutazione della prova pratica secondo criteri dalle stesse arbitrariamente predeterminati.

Sulla illegittimità della prova pratica

II. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo. Violazione della parcondicio tra concorrenti. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi. Violazione dell' art. 400, 2° comma, del t.u. 297/94. Violazione falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso.

La non ammissione alla prova orale del ricorrente si fonda su una prova scritta, quella pratica, articolata in modo illegittimo, poiché la formulazione dei quesiti da parte della Regione Toscana l'ha resa del tutto inidonea ad accertare un elemento essenziale e necessario della formazione del candidato, la sua capacità pratica, previsto come essenziale dalla disciplina statale per la classe di concorso A033-tecnologia (già educazione tecnica nella scuola media).

In primo luogo occorre rilevare che la prova pratica, non essendo unica, in quanto richiesta, come già rilevato in precedenza, soltanto per talune classi di concorso è stata svolta in più sedi nelle diverse regioni, mediante lo svolgimento di uno dei tre quesiti sottoposti ai candidati da parte delle singole commissioni giudicatrici regionali.

Più specificatamente mentre, per la regione Toscana, presso la sede di Firenze, **la prova di ammissione in questione è stata formulata in modo “misto”, non totalmente pratico**, nelle altre sedi i quesiti formulati sono stati conformi all'art. 9 del bando, richiedendosi nella totalità dei casi la predisposizione di elaborati grafici, tavole, schemi tecnici con proiezioni ortogonali ed assonometrie e non anche la redazione di schede tecniche e la predisposizione di relazioni esplicative di accompagnamento al progetto.

Invero per prova pratica, con specifico riferimento alla classe di concorso di cui si discute, vale a dire tecnologia (educazione tecnica), **non può che intendersi la predisposizione di tavole che implicino una redazione meramente grafica, ovvero un'attività rivolta alla realizzazione concreta del progetto sottoposto ai candidati**. Dunque, la progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a sorte tra le seguenti: pittoriche (acquarello, tempera, collage), grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri); a stampa (linoleum, calcografia); tecniche miste; tecniche digitali, prevedendosi dimensioni massime degli elaborati su carta o per le tecniche digitali con indicazioni delle matrici di stampa.

Se così è, i quesiti predisposti ai candidati dalla commissione per la Regione Toscana, come si dirà meglio tra poco, non possono ritenersi conformi alla previsione del bando, ed in particolare all'art. 9 dello stesso, con il quale si prevedeva che per la classe di concorso A033 la terza prova dovesse consistere in una prova di tipo meramente “pratico”.

Inoltre, dalla formulazione dei quesiti così come predisposti dalla commissione per l'ufficio regionale scolastico della Toscana, volta a conferire alla prova di cui si discute un inquadramento maggiormente teorico assicurava un indebito vantaggio a favore dei candidati privi di spiccate capacità grafiche con la conseguenza di privilegiare i docenti appartenenti alle discipline non propriamente tecnico-artistiche, contrariamente alla logica posta a fondamento

della procedura selettiva in generale, e della previsione di una prova d'esame tecnico-pratica per questa specifica classe di concorso.

Questa scelta risulta pertanto in palese violazione dell'art. 9 del bando di concorso, Decreto n. 82 del 24.9.2012, nonché assolutamente inopportuna in quanto lesiva del principio della parità di trattamento tra i candidati.

Premesse le considerazioni sin qui esposte riportiamo di seguito, in via del tutto esemplificativa, taluni quesiti così come formulati dalle commissioni giudicatrici per la medesima classe di concorso nelle principali regioni italiane.

Nella prova pratica sottoposta ai candidati dell'**Ufficio scolastico Regionale per il Lazio** i quesiti si presentavano del seguente tenore, “A) *il candidato esegua la squadratura del foglio e disegni: proiezioni ortogonali di una piramide regolare con altezza di mm 80 e base ettagonale, iscritta in una circonferenza di raggio di mm 30, sezionata da un piano a perpendicolare a PO e inclinato rispetto al PV di 50°. Detto piano non passa per nessun vertice della piramide. Si richiede il completamento con lettere secondo la nomenclatura tecnica adeguata.*

B) *Costituzione di una mappa concettuale sull'elaborato tecnico eseguito.*”

Gli altri quesiti in maniera analoga richiedevano al candidato dopo aver eseguito la squadratura del foglio di “*disegnare proiezioni ortogonali su tre piani o assonometria Cavaliera di due cilindri*”, il primo, e “*proiezioni ortogonali su PO e PV o assonometria isometrica di un prisma retto*”, il secondo, richiedendo poi entrambi al punto B) la “*Costituzione di una mappa concettuale sull'elaborato tecnico eseguito*” (doc n 13).

Inoltre, nella prova pratica predisposta dalla Commissione giudicatrice dell'**Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia**, al primo quesito, si richiede che “*il candidato produca un elaborato grafico per la realizzazione di un portafotografie a due posti per due stampe 10×15 cm. L'elaborato da disegnare in scala 1:2 deve prevedere che l'oggetto possa essere realizzato con un unico foglio di cartoncino mediante incastri, senza incollaggi e/o graffiature. Nell'elaborato devono essere indicate le quote e le principali lavorazioni da eseguire. Completato il lavoro si rappresenti l'oggetto con un disegno in tre dimensioni*”. In maniera del tutto analoga nelle tracce che seguono al candidato si richiede di “*eseguire proiezioni ortogonali e un' assonometria a scelta di due solidi compenetrati*” (nella seconda), e nella seguente (la terza) di “*impostare un foglio di calcolo usando i dati di una tabella allegata inserendo le formule adeguate per calcolare in automatico una serie di valori*” (doc n. 13).

Ancora, le tracce sottoposte ai candidati in sede di prova pratica dalla Commissione giudicatrice per la classe di concorso A033- tecnologia, dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna presentano il seguente tenore: *"A) proiezione ortogonale e assonometria isometrica di un tronco di piramide a base esagonale appoggiato su PO con spigolo di base parallelo alla linea di ribaltamento (asse y), sezionato con un piano inclinato di 30° rispetto a PO. Costruire inoltre la vera forma della sezione utilizzando il piano di ribaltamento. Misure: spigolo di base cm 3,5, altezza cm 9, sezione a cm 4 dalla base sull'asse dell'altezza. Si richiede per ogni rappresentazione grafica il completamento con quote e lettere secondo la nomenclatura tecnica adeguata. B) costituzione di una mappa concettuale sul tema: "il linguaggio grafico". (cfr. quesito n.1)*

Le due tracce seguenti richiedevano entrambe in ugual modo la proiezione ortogonale (ed uno anche l'assonometria cavalliera) di due solidi e la costruzione di una medesima, successiva mappa concettuale sul tema: il linguaggio grafico.

Al contrario, i quesiti sottoposti ai candidati nella terza sessione di esame svoltosi a Firenze in data 5.9.2013 erano del seguente tenore.

Il quesito numero 1 degli stessi era così formulato: *"il candidato progetti un'attività didattica che preveda l'uso del laboratorio informatico in cui si sviluppino negli alunni l'acquisizione di conoscenze ed abilità riferite a:*

- a) Individuare attributi*
 - b) saper organizzare le informazioni in dati (quantitativi e / o qualitativi)*
 - c) essere in grado di elaborarli*
 - d) saperli rappresentare graficamente;*
- (a titolo esemplificativo si pensi ad una biblioteca di classe, ad un'indagine sulla prima colazione di un gruppo/ classe, alla rappresentazione dell'andamento didattico della valutazione quadrimestrale ecc....)*

Il secondo dei summenzionati quesiti, invece, prevedeva: "Il candidato scelga un alimento a suo piacere, appartenente ad uno qualsiasi dei gruppi di alimenti, ed elabori una scheda tecnica tenendo conto dei seguenti riferimenti:

- a) denominazione e cenni storici*
- b) tecniche di coltivazione/ produzione*
- c) tecniche di lavorazione e trasformazione*
- d) tecniche di conservazione*
- e) principi nutritivi*

f) pregi/ difetti ed eventuali osservazioni

Progetti inoltre un modello di impaginazione della stessa scheda completando con disegni e schemi grafici. La trattazione dovrà essere orientata e finalizzata ad un intervento didattico da condurre efficacemente in una classe a scelta del candidato”.

Infine, ai sensi del terzo ed ultimo quesito: “ *Il candidato seguendo il percorso del metodo progettuale, definisca la progettazione, simulandone la realizzazione pratica di un modello di un elemento modulare per scaffalatura:*

- scelga la soluzione tra diverse ipotesi creative*
- elabori schizzi in prospettiva*
- esegua disegni tecnici (assonometrie e proiezioni ortogonali quotate)*
- determini i materiali ed i mezzi di lavoro (attrezzi, utensili, strumenti)*
- preveda il processo di realizzazione (fasi di lavoro)*
- effettui la verifica finale del prodotto e del processo”.*

L'anomala e peculiare formulazione degli stessi operata dalla Commissione nominata dall'Ufficio scolastico per la Regione Toscana appare di tutta evidenza già ad una loro prima e superficiale lettura.

Richiedere che il candidato progetti un'attività didattica che preveda l'uso del laboratorio informatico in cui si sviluppino negli alunni l'acquisizione di conoscenze ed abilità riferite all'individuazione ed organizzazione delle informazioni in dati (quantitativi e /o qualitativi) essere in grado di elaborarli e saperli rappresentare non può essere considerato in alcun modo quesito idoneo a valutare l'abilità pratica dei candidati atteso che la capacità di rappresentazione grafica è prevista solo come una delle quattro voci menzionate. (cfr. quesito n. 1).

Allo stesso modo, richiedere che il candidato scelga un alimento a suo piacere, ed elabori una scheda tecnica tenendo conto dei seguenti riferimenti: denominazione e cenni storici, principi nutritivi, tecniche di coltivazione/produzione nonché di lavorazione, trasformazione e conservazione richiedendosi altresì di specificare pregi/ difetti ed eventuali osservazioni non può essere in alcun modo considerata come prova pratica. L'evidente “natura mista” (pratica/ grafica e scritta) della prova in questione si evince in modo inequivocabile dalla stessa formulazione del quesito nella parte in cui si richiede altresì di progettare un modello di impaginazione della stessa scheda completando con disegni e schemi grafici (cfr. quesito n. 2).

Infine, in ugual modo, richiedere al candidato di simulare la realizzazione pratica di un modello di un elemento modulare per scaffalatura mediante la redazione

scritta delle varie fasi del percorso del metodo progettuale, operando una scelta tra le diverse ipotesi creative, definendo in maniera espressa materiali, mezzi e fasi di lavoro, nonché la verifica finale del prodotto e del processo, non rappresenta una prova pratica così come definita dall'art. 9 del Bando di concorso (cfr. quesito n. 3).

In tutti i quesiti al candidato veniva richiesto, dunque, di simulare una lezione frontale ad un'ipotetica classe di alunni mediante una redazione in forma scritta della stessa, con tanto di definizioni, osservazioni e specificazioni in ordine al metodo adottato in cui l'elaborazione di disegni tecnici e schemi grafici erano richiesti soltanto a mero accompagnamento e completamento della stessa. Da quanto emerso ne consegue che la prova sottoposta in data 5.9.2013 agli aspiranti docenti di tecnologia, già educazione tecnica, non può essere qualificata come "pratica", ma prova di esame di natura teorico-concettuale alla stregua delle due prove scritte che la precedono, o al massimo di "natura mista" (pratico-teorica) in quanto, come ampiamente sovra evidenziato, la tecnica grafica ha costituito solo una parte, peraltro minima, nella elaborazione e redazione della stessa.

Né gli indicatori ed i corrispettivi descrittori previsti dai criteri di valutazione della prova pratica definiti dalla Commissione Giudicatrice dell'Ufficio scolastico per la Toscana consentono di addivenire ad una corretta valutazione della prova in considerazione della natura necessariamente "pratica" di quest'ultima.

Nella griglia recante i criteri per la valutazione della prova pratica per la Classe di Concorso A033, pubblicata in data 31.7.2013, infatti, si indicano quali indicatori: la pertinenza ed aderenza alle richieste della traccia, la completezza dell'iter progettuale, la correttezza nell'uso del linguaggio specifico, nonché l'idea progettuale ed il suo sviluppo (doc. n. 7).

Da quanto ivi riportato si evince che solo uno dei quattro indicatori di valutazione si riferisce esplicitamente alla predisposizione del progetto dal punto di vista tecnico-grafico, ovvero l'ultimo.

Nel medesimo documento si prevede, inoltre, che *"ad ogni indicatore è assegnato un peso diverso in ragione della significatività/importanza che la Commissione ha ad esso attribuito"*.

All'indicatore sopramenzionato viene peraltro attribuito un punteggio massimo pari a 2, a fronte di un totale somma punteggi pari a 10 nonché di una votazione minima per il superamento non inferiore a 7/10. Un peso del tutto minimale.

Al contrario all'indicatore avente ad oggetto la correttezza nell'uso del linguaggio specifico, atto a valutare in via esclusiva la redazione, non certo grafica dell'idea progettuale richiesta dalla traccia, viene attribuito un punteggio massimo pari a 3. Dal punteggio attribuito a ciascun indicatore si evince in maniera inequivocabile la diversa e maggiore rilevanza attribuita dalla Commissione giudicatrice alla redazione ed elaborazione scritta del progetto.

I criteri di valutazione della prova pratica per la Classe di Concorso A033, risultano peraltro ampiamente coincidenti con quelli previsti dalla medesima Commissione per la valutazione della prova scritta pubblicato in data 24.4.2013 (doc. n. 6). Nella menzionata griglia, infatti, si indicano quali indicatori: la pertinenza, la correttezza linguistica, la completezza dell'esposizione richiesta, l'originalità, nonché la sussistenza di conoscenze tecniche e tecnologiche. Trattasi dunque di criteri valutativi del tutto assimilabili nonostante la differente natura delle prove cui sono stati applicati in sede di valutazione. Un'equiparazione manifestamente irragionevole ed in quanto tale illegittima.

Lo svolgimento della prova pratica risulterebbe, dunque, viziato per evidente violazione dei principi di *par condicio* tra i concorrenti, di irragionevolezza, di trasparenza ed imparzialità; come risulterebbe, infatti, dai verbali delle varie commissioni esaminatrici regionali, le domande sottoposte ai candidati per la prova pratica sarebbero state quasi sempre le stesse in tutte le Regioni e si sarebbero ripetute con una cadenza molto regolare (con la sola eccezione della regione Toscana), tale da far nascere incontrastabili dubbi sulla legittimità delle operazioni concorsuali svolte presso quest'ultima sede, avendo l'anomala formulazione dei quesiti sottoposti a Firenze danneggiato, inevitabilmente, i concorrenti con una preparazione prevalentemente tecnica-artistica, e nella fattispecie l'Arch. Bulciolu, il quale vanta un importante *curriculum* professionale oltre che del tutto rispondente alla classe di concorso di cui aspira.

Pertanto, vista la illegittimità della formulazione dei quesiti sottoposti ai candidati nello svolgimento della prova pratica, la valutazione dell'odierno ricorrente (alla quale è stato attribuito il punteggio complessivo di 3/10) risulta palesemente viziata. Tale valutazione è stata quindi posta in essere su un oggetto illegittimo e sulla base di criteri illegittimi e del tutto sproporzionati.

Il candidato, che ha totalizzato 24/30 in relazione ai primi tre quesiti di carattere culturale-professionale, avrebbe potuto ragionevolmente raggiungere la soglia di sbarramento dei 7/10, se i quesiti relativi alla

prova pratica fossero stati adeguatamente formulati in aderenza alla natura pratica della prova in questione. Si tratta di un punteggio certamente possibile, probabile (vista la buona preparazione del candidato, come desumibile anche dai giudizi elaborati dalla Commissione per i primi quesiti) e comunque aritmeticamente idoneo a provare il superamento della prova di resistenza ai fini dell'attivazione del presente giudizio.

Ciò posto risulta palese come la non ammissione del ricorrente alla prova orale si fondi su una previsione del bando illegittima nonché sull'articolazione della prova scritta (pratico- laboratoriale) e dei criteri valutativi, in conformità a tale previsione illegittima.

Il ricorrente avrebbe potuto raggiungere la soglia di sbarramento (7/10) prevista per la terza prova scritta e quindi essere ammesso alla prova orale se detta prova partica fosse stata consegnata diversamente.

Per queste ragioni i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, si confida di aver già argomentato.

Quanto al *periculum in mora*, appare *in re ipsa* come il provvedimento di non ammissione alla prova orale comprometta in via definitiva la *chance* di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente (art. 4 Cost.), la quale continuerebbe a vivere in uno stato di precarietà esistenziale ed economica.

Il ricorrente, infatti, ha attualmente un reddito professionale assai basso (cfr. doc. 15), anche a causa dell'impegno riversato nella preparazione della presente procedura.

Inoltre il pregiudizio grave ed irreparabile (art. 55 c.p.a.) è apprezzabile (non soltanto in relazione alla situazione personale lavorativa ma anche) in relazione alla stessa dimensione costituzionale del *favor participationis*, posto che “*va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Cost*” (come specificatamente messo in evidenza da Codesto Ecc. mo Tribunale amministrativo; cfr. Tar Lazio, Roma, 17.6.2009 n. 5748).

I tempi ordinari del processo risultano certamente inidonei a tutelare la situazione giuridica della ricorrente, posto che dal calendario pubblicato (doc. 9) risulta che la prova orale terminerà il 27.3.2014 (cfr. doc. 9).

A seguito della prova orale verrà redatta ed approvata la graduatoria sulla base della quale l'Amministrazione procederà all'immissione in ruolo dei docenti, vista la oggettiva esigenza di personale che ha indotto a bandire questa mastodontica procedura concorsuale, carica di aspettativa per migliaia di precari, tra i quali l'odierno ricorrente. Si tratta, come noto, di un concorso atteso da anni, che rappresenta l'ultima *chance* di accedere all'insegnamento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto appare necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale sospenda in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati e specificatamente del provvedimento di non ammissione alla prova orale, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente.

Codesto Ecc. mo Tribunale ha già soddisfatto in sede cautelare pretese analoghe dei candidati al medesimo concorso sia in sede collegiale.

Si tenga presente, nella logica del bilanciamento, propria della fase cautelare, come non sia ravvisabile alcun interesse pubblico rilevante, che verrebbe compromesso dall'adozione della misura cautelare.

ISTANZA ISTRUTTORIA

L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Direzione Generale, con **nota del 12.8.2013** ha comunicato il differimento al termine della procedura concorsuale di ogni istanza di accesso agli atti avanzata dai partecipanti alla procedura selettiva rilevato "*l'elevatissimo numero di richieste di accesso formale ed in particolare di richieste copie di elaborati, di verbali e di altri atti relativi alle procedure concorsuali in corso*" e con esso l'esigenza di "*non intralciare e/o ritardare i lavori della Commissione durante l'espletamento delle incombenti prove*" (doc. 12).

L'opposto differimento, fatto valere genericamente con la nota *de qua*, non ha consentito e non consente all'odierno ricorrente di conoscere e di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla **nomina e alla costituzione della commissione giudicatrice** nonché dei **verbali** adottati dalla commissione stessa.

Il protrarsi *sine die* del suddetto differimento, considerato che nella nota non risulta peraltro indicata alcuna durata dello stesso (art. 9, 3° comma, DPR n. 184/2006), non ha peraltro consentito all'odierno ricorrente di tutelare la propria posizione soggettiva nei termini e nelle forme di cui agli artt. 22 ss., legge 241 del 1990 dall'artt. 22 e ss. Della legge n.241 del 1990, nonché dall'art. 116 c.p.a.

In questa sede si formula, pertanto, istanza istruttoria affinché questo Ecc.mo Tribunale ordini all'Amministrazione resistente l'esibizione dei documenti relativi al **Concorso per reclutamento docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012**, ambito disciplinare A033, mediante visione e/o estrazione di copia da parte dell'odierno ricorrente. E più specificatamente:

a) di **tutti gli atti relativi alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice ed in particolar modo degli atti di accertamento dei requisiti dei Commissari**, posti in essere dall'Ufficio scolastico regionale come previsto

dall'art. 4, 6° comma, ordinanza ministeriale n. 92/2012, secondo cui *"All'atto della nomina, l'Usr competente accerta, nei modi più opportuni, il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti le commissioni. Gli elenchi delle commissioni giudicatrici costituite, con i nominativi dei presidenti e dei componenti effettivi, sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.istruzione.it e sui siti degli UU.ss.rr. in cui si espleta la procedura concorsuale unitamente ai rispettivi curricula. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso sono nominati dal direttore generale dell'Usr prima dell'inizio della prova orale"*.

b) dei **curricula** dei singoli commissari, che non risultano pubblicati sul sito dell'USR, come espressamente disposto dalla suddetta ordinanza ministeriale.

c) dei verbali adottati dalla commissione giudicatrice e specificatamente dei verbali di insediamento, di predeterminazione dei criteri valutativi nonché dei verbali relativi alle operazioni di valutazione della prova scritta dell'istante.

A tal fine si precisa anche che:

a) la presente istanza di accesso non riguarda atti oggetto di valutazione della Commissione; pertanto il soddisfacimento del diritto di accesso non andrebbe ad intralciare in alcun modo l'operato dell'organo;

b) non sussistono le ragioni tassativamente previste per il differimento dell'accesso (cfr. art. 9 DPR n. 184/2006);

d) in ogni caso la suddetta nota si palesa del tutto inidonea a neutralizzare l'accesso, non essendovi alcuna connessione (e quindi alcun rischio di intralcio) tra gli atti relativi alla composizione della Commissione stessa nonché alle valutazioni già effettuate ed il successivo ed attuale operato della Commissione.

e) la mancata esibizione degli atti sovra elencati rischia di arrecare un pregiudizio irreparabile al Sig. Bulciolu, essendo la presente istanza intimamente connessa all'eventuale esercizio dei mezzi di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) nonché la lesione di un diritto soggettivo, considerando come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo affermato che *“Il concorrente escluso da un concorso, o non vincitore, ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, e ciò indipendentemente dal carattere strumentale di tale conoscenza rispetto alla proposizione di un'azione giudiziale”* (così T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772).

P.Q.M.

Si insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento dei motivi di ricorso e alla luce dei fatti sopra dedotti:

in via cautelare collegiale

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando l'ammissione con riserva alla prova orale;

nel merito

annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari.

La presente controversia è esente dal versamento del C.U.

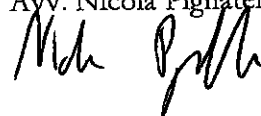
Con osservanza.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) decreto Direzione Generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012 (bando).
- 2) decreto n. 85 del 8.10.2012.
- 3) Domanda di partecipazione.
- 4) Decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del 13.7.2013, elenco ammessi alla prova pratica.
- 5) Elenco ammessi alla prova pratica rettificato in data 22.8.2013
- 6) Criteri di valutazione della prove scritte.
- 7) Criteri di valutazione della prova pratica
- 8) Avviso pubblicazione del 19.11.2013 degli ammessi alle prove orali.
- 9) Avviso pubblicazione del 19.11.2013 del calendario delle prove.
- 10) Criteri valutativi della prova orale
- 11) Istanza di accesso agli atti e Votazioni del ricorrente.
- 12) Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Direzione Generale, nota del 12.8.2013 - differimento termine accesso agli atti.

- 13) Prove pratiche delle altre Regioni
 - 14) Decreti di nomina della commissione
 - 15) Dichiarazione dei redditi 2012 dell'Arch. Bulciolu.
- Pisa - Roma, 10.1.2013

Avv. Nicola Pignatelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Pignatelli', written in a cursive style.


RELATE di NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Nicola Pignatelli, autorizzato alla notifica a mezzo posta in base alla legge n. 53/1994 e al DM 27.5.1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pisa del 21.5.2010, ho oggi notificato per conto dell'Arch. Enrico Bulciolu, il suesteso atto:

CRON. N. 31

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76529323091-6 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5. Pisa, 13.1.2014 - Avv. Nicola Pignatelli

Nicola Pignatelli




VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

CRON. N. 32

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76529323092-7 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5. Pisa, 13.1.2014 - Avv. Nicola Pignatelli

Nicola Pignatelli




VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

CRON. N. 33

Sig. Francesco Fazzi, residente in Via Vecchia Pesciatina n. 2/G, 55012 Lunata, Capannori (Lu), e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76529323090-5 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5. Pisa, 13.1.2014 - Avv. Nicola Pignatelli

Nicola Pignatelli



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

N. Raccomandata

76529323091-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 081516) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA,		
	DESTINATARIO C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	00186	ROMA	RM
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	STUDIO LEGALE		
	MITTENTE AVV. NICOLA PIGNATELLI		
	DOTTORE DI RICERCA IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE		
	UNIVERSITÀ DI PISA		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	Via S. Cecilia, 16 - 56127 Pisa		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Tel. 050.541896 - Fax 050.3195155		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 49075

Sez. 5

Operaz. 0219

Causale: AG

14/01/2014 13:07

Peso gr.: 115

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765515632722

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76529323092-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 081516) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA		
	IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE C/O		
	DESTINATARIO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	00186	ROMA	RM
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	STUDIO LEGALE		
	MITTENTE AVV. NICOLA PIGNATELLI		
	DOTTORE DI RICERCA IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE		
	UNIVERSITÀ DI PISA		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	Via S. Cecilia, 16 - 56127 Pisa		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Tel. 050.541896 - Fax 050.3195155		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 49075

Sez. 5

Operaz. 0220

Causale: AG

14/01/2014 13:08

Peso gr.: 115

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765515632734

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76529323090-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	FRANCESCO FAZZI		
	DESTINATARIO		
	VIA VECCHIA PESCIATINA		2/G
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
MITTENTE	55012	LUNATA - CAPANNORI	LU
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	STUDIO LEGALE		
	MITTENTE AVV. NICOLA PIGNATELLI		
DOTTOR DI RICERCA IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE			
UNIVERSITÀ DI PISA			
Via S. Cecilia, 16 - 56127 Pisa			
N° CIV.			
C.A.P. 56100 - Tel. 050.541896 - Fax 050.3195156			
PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 49075

Sez. 5

Operaz. 0221

Causale: AG

14/01/2014 13:09

Peso gr.: 116

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765515632756

(accettazione manuale)

TASSE